

## **E**ditoriale

### **« ETERORIFORMA » E « AUTORIFORMA » DELLA GIUSTIZIA**

di Ferrando Mantovani

1. L'autentico rispetto del cittadino per la magistratura e della magistratura verso se stessa non può prescindere dalla presa d'atto non solo delle « luci » (doverose), ma anche e ancor prima delle « ombre » (auspicabilmente da eliminare) della giustizia. Tanto più in funzione di quella riforma giudiziaria da tanto tempo auspicata e ora in via, sembra, di qualche attuazione.

Circa le « luci », ben noti gli incontestabili dati: 1) che la « giustizia giusta » è imprescindibile connotazione di ogni società democratica e civile, cui competono un rango e una tutela non minore dei primari servizi pubblici, che assistono il diritto alla vita, alla salute, all'istruzione; 2) che la giustizia ha il primario merito di rendere a noi tutti la vita quotidiana più sicura e tranquilla. Anche se talora – non va mai dimenticato – a rischio o al prezzo della vita degli operatori di giustizia.

2. Circa le « ombre », la denuncia di certe anomalie e degenerazioni nell'esercizio di attività giudiziarie ha, e deve avere, non una distruttiva finalità di delegittimazione e di esternazione di preconcetta ostilità. Bensì una finalità correttiva, cioè nell'interesse della stessa giustizia: per il recupero del prestigio dell'istituzione e della fiducia di quel Popolo, assai sfiduciato, nel cui nome la giustizia è amministrata. E ciò: 1) perché ancor più devastanti di certe « eterodelegittimazioni », di provenienza esterna, sono le « autodelegittimazioni », provenienti dall'interno, dovute a censurabili comportamenti di certi settori della magistratura; 2) perché, accanto ad anomalie e

degenerazioni, eliminabili o controllabili con adeguate riforme legislative, ne esistono altre, più tenaci, le quali, concernendo la prassi, il costume e la deontologia, giudiziari, sono rimovibili soltanto con un'inversione culturale autocorrettiva e la riaffermazione di certi valori della giustizia giusta, che presuppongono un severo ed auto-critico esame di coscienza da parte non solo di quelle frange di magistrati direttamente responsabili delle anomalie e degenerazioni, che stiamo per elencare. Ma anche di quella maggioranza di magistrati e delle relative associazioni silenti e conniventi e, quindi, corresponsabili. Sicché il problema, oggi, della nostra giustizia è non soltanto di un'« eteroriforma », cioè di interventi esterni legislativi, ma di un'« autoriforma », cioè all'interno dello stesso corpo della magistratura. E con la chiara consapevolezza che tra « eteroriforma » ed « autoriforma » esiste un rapporto di proporzione inversa. Nel duplice senso: *a*) che quanto più incisiva ed esauriente sarà l'auto-riforma, autocorrettiva, tanto meno necessaria e incisiva sarà l'eteroriforma; *b*) che, invece, tanto più necessaria, severa e incisiva (anche se di dubbio esito), sarà l'eteroriforma quanto più debole ed inesistente sarà l'autoriforma di una magistratura, se arroccata in una difesa di casta: di privilegi e soprattutto di poteri incontrollati. Non esclusa l'introduzione della responsabilità civile (pur se col pericolo di insorgenza di una consequenziale « giustizia difensiva », come sta accadendo con la « medicina difensiva »). In breve: anche la magistratura, come ogni istituzione, avrà il futuro che saprà meritarsi, fortemente condizionato dalla sua capacità di autocorreggere le proprie ombre.

3. Ciò premesso, non contribuisce al prestigio della magistratura (pertanto da « eteroriformare », anche se non di agevole soluzione) già il triplice sistema: 1) del *reclutamento dei magistrati*, poiché il mero superamento di prove scritte ed orali su specifici argomenti giuridici non offre adeguata garanzia di idoneità ad amministrare una « giustizia giusta », poiché anche la persona più amorale e squilibrata, psicopatica, caratteriale, può essere la migliore conoscitrice dei temi d'esame; 2) della *carriera per automatismi* di scatti di età, per cui i magistrati, vinto il concorso, pervengono, pressoché inarrestabilmente, ai sommi vertici della magistratura con relativi stipendi, quale sia il livello e l'impegno professionali; 3) dei *troppi poteri senza responsabilità*, onde la sentita esigenza di una responsabilizzazione (anche se non agevole trovarne i rimedi).

Né giova, certo, al prestigio della magistratura e al recupero

della fiducia dei cittadini <sup>(1)</sup> (pertanto da « autoriformare »: 1) la *giustizia spettacolo*, alimentata dal protagonismo e dalle pubbliche esternazioni di certi magistrati, dimentichi che il silenzio del magistrato dovrebbe essere interrotto solo dagli atti processuali motivati; 2) la *giustizia ideologizzata*, usata per finalità politiche: come strumento per colpire soggetti di parte politica avversa o per favorire soggetti della propria parte politica o di lotta per il potere; 3) la *giustizia ad personam*, essendo due fenomeni degenerativi sia le *leggi ad personam*, sia i *processi ad personam*, poiché per l'elementare principio di azione-reazione tali processi portano a neutralizzare il « diritto penale del nemico » col ricorso al « diritto penale dell'amico »; 4) la *giustizia collusa coi media*, che dà luogo a circuiti giudiziari-mediatici e blocchi informativi, pericolosi per i reciproci condizionamenti, per la deprecabile prassi delle « notificazioni giudiziarie a mezzo stampa » e per le sistematiche violazioni del segreto processuale, nulla essendo più pubblico di tale segreto; 5) la *giustizia spiona* dell'orgia delle intercettazioni, e della pubblicizzazione, pilotata, dei contenuti delle stesse dai « soliti media » del collateralismo giudiziario-mediatico, con la rovina di persone processualmente estranee. E dimenticando che tra le intercettazioni, irrinunciabili, per verificare una *notitia criminis* e le intercettazioni a strascico, « a caccia di reati », sta la differenza tra Stato di diritto e Stato di polizia; 6) la *giustizia lumaca*, piaga endemica, di cui arcinoti sono i deleteri effetti. Ma che resiste a tutte le riforme legislative (sostituzione o modifiche dei codici e degli ordinamenti giudiziari, riduzione del numero dei giudici dei collegi, revisione della geografia giudiziaria, introduzione dei riti alternativi, dei giudici di pace, depenalizzazioni, mediazione obbligatoria, ecc. ecc.), per il concorso di cause parlamentari, governative, accademiche, avvocatistiche del primato di litigiosità degli italici cittadini. E per il consistente apporto del livello medio di produttività e di ritmi lavorativi dei magistrati; 7) la *giustizia a due velocità*, fonte di dubbio sul sospettoso cittadino che possa essere dovuta, specie nei confronti di indagati eccellenti, l'alta velocità alle opposte ragioni di una rapida condanna o di una rapida assoluzione. E la ridotta velocità alle opposte ragioni degli insabbiamenti nei porti delle nebbie e del mantenimento dell'indagato a rosolarsi sulla graticola giudiziaria, procrastinando a tempo indeterminato la doverosa assoluzione, coi disastrosi effetti per il malcapitato; 8) la *giustizia ad orologeria*, cioè delle iniziative giudiziarie avviate e pubblicizzate, specie nei confronti di indagati eccellenti,

alla vigilia di consultazioni elettorali e di avvenimenti politici nazionali e internazionali, coi condizionamenti degli esiti elettorali quando non anche destabilizzanti del sistema politico. Oppure rinviate dopo la conclusione dei suddetti eventi e, quindi, senza siffatti condizionamenti. E con l'insorgente dubbio, nel solito cittadino sospettoso, che certa « orologeria giudiziaria », con certe cronometriche coincidenze, possa essere sempre casuale; 9) la *giustizia giuscreativa*, mimetizzata sotto gli eufemismi della « giurisprudenza evolutiva » e dell'« interpretazione costituzionalizzata » per adeguare il diritto ai cambiamenti storici ed ai principi costituzionali. Ma consistente in atti di sovranità (non più di *ius dicere*, ma di *ius facere*). Con stravolgimento del principio della divisione dei poteri, per la duplice ragione: *a*) che è il legislatore parlamentare l'unico organo costituzionale col potere di adeguare la legislazione al « nuovo che avanza » (se meritevole di considerazione giuridica); *b*) che compito del magistrato, non meno essenziale, è di applicare le leggi con saggezza ed interpretarle, sì, secondo i principi costituzionali, nei limiti però della non incompatibilità del testo di legge con la Costituzione. O, altrimenti, di rimettere al giudizio della Corte costituzionale le ritenute incompatibilità della legge con la Carta costituzionale.

4. E, per concludere, il duplice auspicio: che ciò che è « normale » in tanti paesi civili – quale una giustizia non teatrante, non ideologizzata, più sollecita, non collusa coi media, una segretezza processuale rispettata, un uso più sobrio delle intercettazioni, unitamente ad una politica non rissosa e più onesta, ad un bipolarismo politico reale, ad un governo governante e non sempre in bilico, ad una libertà e non ad una licenza mediatica – non continui a restare nel nostro paese una « pretesa assurda ». E che con l'eteroriforma e, più ancora, con l'autoriforma si operi la conversione dall'attuale sfiducia nella giustizia di tre persone su quattro in una recuperata fiducia di quattro persone su quattro di quel Popolo nel cui nome la giustizia è amministrata. Ma vorrà e saprà, come questo Popolo si augura, la magistratura autoriformarsi per autocorreggere le ombre, a difesa del proprio prestigio? E a garanzia di una « giustizia giusta »? Perché, come sempre, riformare le istituzioni, con uomini immutati, nulla sostanzialmente cambia.

(1) Per una più ampia trattazione ci permettiamo rinviare al nostro: *Luci ed ombre della giustizia* (agli occhi del comune cittadino), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 1545.